



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' E TRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA
Via Natalelli n.107, Tel. 0932-221811, fax 0932-627794

Prot. n. 304037 del 23 AGO. 2012

**AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
PER L'ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA**

L'INGEGNERE CAPO

Vista la L.R. n.12 del 2.7.2011, e specificamente l'art.1 il quale dispone che nel territorio della Regione Siciliana si applica il D.Lg.vo 12/4/2006 n.163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e le successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, ad eccezione degli articoli specificamente indicati;

Visto l'art.57 del "Codice" in base al quale le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ed individua i casi in cui tale procedura è consentita;

Visto il titolo II del "Codice" regolante i contratti sotto soglia comunitaria, ed in particolare l'art.122 comma 7 riguardante i lavori di importo complessivo inferiore ad 1.000.000,00 di euro;

Visto ancora l'art.125 del "Codice" disciplinante lavori, forniture e servizi in economia il cui comma 5 ammette l'esecuzione dei lavori in economia qualora essi non superino l'importo di 200.000,00 euro, ed il comma 6 illustra la tipologia dei lavori eseguibili in economia che la stazione appaltante individua con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali espressamente elencate;

Richiamato altresì il comma 8 del predetto art.125 in base al quale i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro possono essere affidati mediante cottimo fiduciario previa consultazione di almeno 5 operatori economici se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

Visto l'art.90 del D.P.R. 207 del 5.10.2010 nel quale vengono espressamente dettagliati quali requisiti di ordine tecnico-organizzativo devono essere posseduti, fermo restando quanto previsto dall'art.38 del "Codice" relativamente ai requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dagli operatori economici per partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo non superiore a 150.000,00 euro;

Ritenuto pertanto di dover individuare i lavori eseguibili in economia e procedere alla costituzione dell'albo per l'affidamento;

DECRETA

ART.1

La tipologia dei lavori eseguibili in economia è così individuata:

- a) riparazione di opere o di impianti in caso di eventi imprevedibili;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Le predette tipologie possono riguardare tutte indistintamente le categorie di opere generali e specializzate espressamente indicate nell'allegato "A" al D.P.R. 5.10.2010 n.207.

ART.2

E' istituito per l'anno 2012 l'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento di opere o lavori, in economia mediante le procedure previste dal " Codice dei Contratti" D.Lgvo n.163/2006 e dal Regolamento D.P.R. n. 207/2010 come recepiti dalla L.R. n.12 del 12/7/2011 L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali per l'esecuzione di opere o lavori fino a €200.000,00 rientranti nelle tipologie indicate all'art.1.

ART. 3

Fermo restando quanto previsto dall'art.38 del D.Lgvo 163/2006 in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori per l'anno 2012 qualora in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici (SOA) ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del D.P.R. 207/2010;

ART.4

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese interessate devono presentare apposita istanza diretta all'Ufficio del Genio Civile di ~~Siracusa, via Brenta 75/77~~ utilizzando il modulo allegato scaricabile dal sito internet www.geniocivilerg.it. ➔ **Ragusa, via Natalelli 107**

L'istanza, in plico sigillato e con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura. "**Richiesta inserimento Albo Imprese di fiducia anno 2012**", deve pervenire entro le ore 12,00 del **28 settembre 2012**.

Le richieste pervenute entro tale termine, ritualmente formulate e accompagnate dalla prescritta documentazione, faranno parte dell'elenco che l'Amministrazione adotterà per le procedure di gara fino al **31.12.2012**.

Dopo la prima istituzione dell'albo 2012, valido anche per l'anno 2013, l'Albo sarà aggiornato annualmente e, **per l'anno 2014 e seguenti**, le domande di nuova iscrizione relative all'anno di competenza devono essere presentate dagli interessati **entro il termine del 31 ottobre di ogni anno, a pena di esclusione**.

L'istanza deve essere corredata, **pena esclusione**, dalle seguenti dichiarazioni e documentazioni:

A)- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art.38, comma 1, lettera a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), e m-quater) del Decreto Legislativo n.163/2006 e succ. mod. ed int., comunque vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

B)-Autodichiarazione sulla regolarità contributiva (durc) con indicazione dei numeri di matricola INPS, INAIL e Cassa Edile.

C)-Autodichiarazione, in caso di impresa non in possesso di attestazione SOA, di avere eseguito lavori per le categorie indicate all'art.1 del presente avviso di cui si chiede l'iscrizione e di possedere i requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010;

D)- Copia attestazione di qualificazione SOA ove in possesso;

E)- Autocertificazione iscrizione alla **C.C.I.A.A.** – Ufficio Registro Imprese - ,contenente l'indicazione di tutte le voci contenute nel certificato camerale relative all'impresa, Amministratori e Direttori Tecnici ed attività;

F)- Autocertificazione del casellario giudiziale degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici;

G)- Autocertificazione dei carichi pendenti degli Amministratori muniti potere di rappresentanza dei direttori tecnici;

H)- (nel caso di impresa non in possesso di qualificazione SOA) Autocertificazione di esecuzione lavori individuati nei modi di cui all'art.83, comma 2 del D.P.R. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del presente avviso di cui si chiede l'iscrizione;

I)-Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ;

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art.41 dello stesso decreto.

2. L'Albo ha effetto permanente e potrà essere utilizzato per lavori in economia, di cui all'art.125 del d.lgs. n.163/2006.

3. Ogni impresa ha l'obbligo, **pena l'esclusione** dall'Albo, di comunicare tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione, entro **trenta giorni** dall'avvenuta variazione.

ART.5

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere **sospesa** quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione;

c) siano in corso accertamenti di responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) vi sia stata negligenza nell'esecuzione dei lavori;

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 3 del precedente art.4.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del presente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d) e) f) e g) del comma 1 determina altresì la durata di sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

ART.6

1. In armonia con il disposto di cui **all'art.38** del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che hanno secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio delle loro attività professionali, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentano la certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto – legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non risultino avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale;

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

L'iscrizione all'albo delle imprese richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal citato regolamento, che hanno fatto pervenire istanza nei modi e nei tempi previsti dal presente bando, sarà disposta con apposito provvedimento, che sarà pubblicato all'albo dell'Ufficio per 15 gg. , nonché sul sito Internet dell'Ufficio.

Si specifica espressamente che le istanze di imprese pervenute all'Ufficio in data antecedente al presente avviso e finalizzate o ad essere inserite in albi per l'affidamento lavori comunque tenuti da quest'Ufficio stesso ovvero ad essere invitati per l'affidamento lavori a qualunque titolo, sono inefficaci.

Le imprese che ricadono in tali fattispecie sono onerate pertanto a ripresentare le istanze secondo le specifiche indicazioni del presente avviso.

Eventuali osservazioni al predetto Albo potranno essere prodotte entro tale termine e su di esse si pronuncerà il Responsabile del procedimento Ing. Luigi Lauretta, Dirigente della U.O. n.1 .

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa, dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa e sul sito internet prima indicato.

